

- g) nel caso in cui le obbligazioni attribuiscono diritti di sottoscrizione di azioni:
- copia della delibera di aumento del capitale al servizio dell'esercizio di tali diritti;
 - copia degli accordi conclusi tra l'emittente le obbligazioni e l'emittente le azioni per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti;
- h) nel caso in cui le obbligazioni attribuiscono diritti di acquisto di azioni:
- copia degli atti dai quali risulta la destinazione delle azioni al servizio dell'esercizio di tali diritti e copia dei documenti dai quali risultano le modalità con cui viene realizzato il vincolo della destinazione stessa;
 - copia degli accordi conclusi tra l'emittente le obbligazioni ed il proprietario delle azioni per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti.

* * *

Gli emittenti con sede legale in un paese non appartenente all'Unione europea devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 3.1.

3.4. Obbligazioni strutturate

~~Alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito "prospetto") di obbligazioni strutturate deve essere allegata la seguente documentazione:~~

- ~~a) il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili;~~
- ~~b) copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob.~~

~~Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla comunicazione devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:~~

- ~~e) copia dei documenti del garante eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob.~~

* * *

Gli emittenti con sede legale in un paese non appartenente all'Unione europea devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 3.1.

3.5 Obbligazioni bancarie

~~Alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito "prospetto") di obbligazioni bancarie deve essere allegata la seguente documentazione:~~

~~la documentazione indicata alla Tavola 3.1 del presente Regolamento.~~

Tavola 4

Documentazione da allegare alla comunicazione per la pubblicazione domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di warrant

Si propone di abrogare il punto 3.4, relativo alla comunicazione per la pubblicazione di un prospetto di ammissione alla negoziazione di obbligazioni strutturate in quanto non presenta elementi innovativi rispetto alla comunicazione prevista per le "obbligazioni" nella Tavola 3.1.

Il punto 3.5 si può eliminare come fatto per punto 3.4

Alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ **domanda di approvazione** del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito “prospetto”) di *warrant* deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere a), b), c) e d) della precedente Tavola 1, nonché la seguente documentazione:

- a) copia della delibera di emissione dei *warrant*;
- b) qualora i *warrant* si riferiscano ad azioni di compendio ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato in un altro Stato:
 - dichiarazioni di impegno da parte dell'emittente di *warrant* a garantire la disponibilità in Italia dei prezzi fatti registrare dalle azioni di compendio nel mercato nel quale dette azioni sono ammesse alle negoziazioni;
 - ove le azioni di compendio siano emesse da un terzo, dichiarazione dell'emittente i *warrant* con la quale si impegna a garantire una costante diffusione, al pubblico in Italia, delle informazioni previste dalla disciplina vigente nel paese ove ha sede legale l'emittente le azioni;
 - attestazione, suffragata da un apposito parere legale (legal opinion) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese dove ha sede il mercato principale di ammissione alle negoziazioni delle azioni, che l'emittente le azioni è assoggettato ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell'Autorità di controllo sostanzialmente equivalenti a quella vigente in Italia;
- c) nel caso in cui i *warrant* attribuiscono diritti di sottoscrizione di strumenti finanziari:
 - copia della delibera di emissione degli strumenti di compendio al servizio dell'esercizio di tali diritti;
 - copia degli accordi conclusi tra l'emittente i *warrant* e l'emittente gli strumenti di compendio per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti;
- d) nel caso in cui i *warrant* attribuiscono diritti di acquisto di strumenti finanziari:
 - copia degli atti dai quali risulta la destinazione degli strumenti di compendio al servizio dell'esercizio di tali diritti e copia dei documenti dai quali risultano le modalità con cui viene realizzato il vincolo della destinazione stessa;
 - copia degli accordi conclusi tra l'emittente i *warrant* ed il proprietario degli strumenti di compendio per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti.

* * *

Gli emittenti con sede legale in un paese non appartenente all'Unione europea devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.

Tavola 5

Documentazione da allegare alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di covered warrant e di certificates

Alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ **domanda di approvazione** del prospetto di ammissione alle negoziazioni di covered warrant e di certificates deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili;

- b) dichiarazione dell'emittente attestante che il prospetto contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'articolo 94, comma 2, del Testo Unico **76 del Regolamento 2017/1129**;
- c) copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;
- d) qualora l'attività sottostante i covered warrant ed i certificates sia costituita da azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato in un altro Stato:
- dichiarazione con cui l'emittente i covered warrant ed i certificates attesti la disponibilità in Italia di tutte le informazioni rilevanti rese pubbliche dall'emittente l'attività sottostante nel mercato principale di ammissione alle negoziazioni, nonché dei prezzi fatti registrare dagli strumenti finanziari nel mercato principale di ammissione alle negoziazioni con un adeguato grado di aggiornamento;
- e) qualora l'attività sottostante i covered warrant ed i certificates sia costituita da:
- 1) titoli di Stato negoziati su mercati regolamentati, che presentino requisiti di elevata liquidità;
 - 2) tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali, non manipolabili e caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione;
 - 3) valute, la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e comunque convertibili;
 - 4) merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate;
 - 5) indici o panieri relativi alle attività di cui ai numeri precedenti, nonché panieri di indici riferiti alle medesime attività, a condizione che tali panieri o indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e di diffusione;
- dichiarazione attestante la disponibilità in Italia delle informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle suddette attività sottostanti.

* * *

Gli emittenti di diritto estero, ove la Consob sia l'autorità competente per l'approvazione del prospetto ovvero ad essa sia stata delegata tale competenza da altra autorità di uno Stato membro della UE, devono, inoltre, allegare una propria dichiarazione nella quale venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito e il suo statuto è conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- gli strumenti finanziari di cui viene chiesta l'ammissione alle negoziazioni sono conformi alle leggi e ai regolamenti ai quali sono soggetti;
- non sussistono impedimenti all'osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob ad essi applicabili;
- non sussistono impedimenti all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari dell'emittente che saranno negoziati nei mercati regolamentati italiani;
- l'emittente assicura il medesimo trattamento a tutti i portatori dei suoi strumenti finanziari che si trovino in

condizioni identiche.

Tale dichiarazione deve essere suffragata da un parere legale (*legal opinion*) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese ove l'emittente ha la sede legale. Tale parere legale non è richiesto se l'emittente ha già strumenti finanziari negoziati su altri mercati regolamentati di paesi appartenenti alla UE.

Gli emittenti dovranno inoltre fornire, nella suddetta dichiarazione, una descrizione degli obblighi informativi cui gli stessi sono soggetti nel proprio paese di origine ovvero nel paese di ammissione alle negoziazioni qualora sia differente, ivi inclusi gli obblighi informativi applicabili a seguito della quotazione in Italia, nonché eventuali obblighi informativi a cui volontariamente l'emittente si sottopone.

Gli emittenti di diritto estero devono altresì fornire idonea attestazione circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari dei loro strumenti finanziari, con particolare riguardo alle modalità di esercizio dei diritti patrimoniali.

In caso di emittente con sede legale in un paese non appartenente all'Unione Europea, deve essere fornita l'attestazione rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia che confermi che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, ove redatto, dell'emittente sono stati sottoposti a controllo contabile secondo principi equivalenti a quelli vigenti nell'Unione Europea.

Qualora i *covered warrant* e i *certificates* siano garantiti in modo incondizionato e irrevocabile da un soggetto terzo, tutti gli adempimenti sopra richiamati devono essere assolti dal soggetto garante il quale dovrà, inoltre, fornire la seguente documentazione:

copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob.

Tavola 6

A. Documentazione da allegare all'istanza di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di FIA italiani e UE chiusi.

Alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** indicata dall'articolo ~~59~~**52**, comma ~~21~~, del Regolamento è allegata la seguente documentazione:

- il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti dal Regolamento **Delegato ... del 14.3.2019 n. 809/2004/CE e successive modifiche** e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;
- copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;
- copia del piano previsionale, economico e finanziario aggiornato del FIA.

Per i FIA mobiliari è altresì allegata:

- per le principali partecipazioni non quotate detenute, copia dell'ultimo bilancio di esercizio ovvero di quello consolidato, ove redatto, del budget consolidato dell'esercizio in corso e dei piani economico finanziari consolidati relativi ai due esercizi successivi.

Alla comunicazione **domanda di approvazione** indicata dall'articolo ~~60~~**52**, comma **41**, del Regolamento è allegata la seguente documentazione:

- e) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti dal Regolamento **Delegato ... del 14.3.2019 n. 809/2004/CE e successive modifiche** e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;
 - f) copia dello statuto vigente dell'offerente;
 - g) copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;
 - h) copia del regolamento del FIA;
 - i) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione;
 - j) copia del piano previsionale, economico e finanziario aggiornato del FIA, se redatto;
 - k) copia dell'ultimo prospetto contabile pubblicato;
- copia delle convenzioni stipulate con i soggetti esteri delegatari di attività di gestione.

B. Documenti da trasmettere alla Consob ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di FIA UE aperti.

Ai sensi dell'articolo 60, comma 3, è trasmessa alla Consob la seguente documentazione:

- a) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti nell'allegato 1B e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;
- b) copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;
- c) copia del regolamento del FIA;
- d) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione;
- e) copia dell'ultimo prospetto contabile pubblicato;
- f) copia delle convenzioni stipulate con i soggetti esteri delegatari di attività di gestione.

* * *

I suddetti documenti devono essere richiamati nell'apposita sezione "DOCUMENTAZIONE ALLEGATA" della scheda per la presentazione delle istanze resa pubblica dalla Consob.

Indicare la data della precedente trasmissione nel caso in cui gli stessi documenti siano già stati inoltrati e non abbiano subito modifiche.

Tavola 7

Documentazione da allegare alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari comunitari emessi da enti sovranazionali e di strumenti finanziari garantiti da uno Stato

Alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari emessi da enti sovranazionali e di strumenti finanziari garantiti da uno Stato deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

la documentazione indicata alla Tavola 3.1.

Tavola 8

Documentazione da allegare alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione di crediti

Alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ **domanda di approvazione** del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito “prospetto”) di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione di crediti deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- prospetto redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili;
- dichiarazione dell'emittente che attesti che il prospetto di ammissione alle negoziazioni contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'articolo ~~94, comma 2 del Testo Unico~~ **6 del Regolamento 2017/1129**
- copia dei documenti inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;
- copia delle relazioni di rating;
- copia del contratto di cessione del credito;
- copia della documentazione relativa alle eventuali garanzie accessorie all'operazione;
- descrizione sintetica dei dati quantitativi e qualitativi relativi alle attività destinate al rimborso del prestito (collateral) nonché dei rischi connessi alle attività stesse;
- descrizione delle modalità di allocazione dei flussi di cassa attesi dal collateral tra le singole tranche dell'operazione. Per ogni tranche deve essere inoltre specificato il piano cedolare, il piano di ammortamento in conto capitale nonché le eventuali subordinazioni ad altre tranche. Devono essere inoltre specificati gli eventi che modificano il piano di allocazione (trigger events) e i loro effetti sui piani cedolari e in conto capitale delle singole tranche; le modalità di gestione dei pagamenti anticipati (prepayment) e qualsiasi altro elemento che influisca sui flussi di cassa;
- descrizione dell'esposizione ai rischi. In particolare dovrà essere fornita un'attenta valutazione del rischio di prepayment con riferimento alle serie storiche del collateral, alle previsioni per il futuro e agli effetti che i pagamenti anticipati avranno sulla singola tranche in termini di modifiche della duration, del prezzo e delle altre condizioni.

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 3.1.

Deve inoltre essere allegata una dichiarazione attestante che le attività destinate al rimborso del prestito sono state

validamente cedute e non sono aggredibili né dai creditori del cedente né da quelli del cessionario.																				
ALLEGATO IM Schema di Prospetto semplificato per l'offerta al pubblico di cui all'articolo 34 ter, comma 4, del Regolamento Consob n. 11971/99 (da consegnare al sottoscrittore che ne faccia richiesta) INTESTAZIONE Denominazione sociale nonché il ruolo ricoperto dai soggetti che in qualità di emittente, offerente, responsabile del collocamento intervengono nell'operazione. Prospetto per l'offerta al pubblico di [...] {denominazione del prestito, codice ISIN} Il presente Prospetto, redatto ai sensi dell'articolo 34 ter, comma 4, del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche, non è sottoposto all'approvazione della Consob". <table><tr><td colspan="2">INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE</td></tr><tr><td>DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA</td><td>Indicazione della denominazione dell'Emittente, forma giuridica, nonché circostanza che l'Emittente è sottoposto a vigilanza prudenziale da parte di Banca d'Italia.</td></tr><tr><td>SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA</td><td>Indicazione della sede legale e amministrativa.</td></tr><tr><td>GRUPPO BANCARIO DI APPARTENENZA</td><td>Indicazione del gruppo bancario di appartenenza e il relativo numero di iscrizione all'albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d'Italia.</td></tr><tr><td>DATI FINANZIARI SELEZIONATI</td><td>Indicazione del: Patrimonio di vigilanza, Core Tier One Capital Ratio, Tier One Capital Ratio, Total Capital ratio, Sofferenze lorde/impieghi, Sofferenze nette/impieghi, Partite anomale lorde /impieghi lordi, riferiti agli ultimi due bilanci ovvero all'ultima semestrale e all'ultimo bilancio.</td></tr><tr><td colspan="2">INFORMAZIONI SULLE OBBLIGAZIONI</td></tr><tr><td>PREZZO DI EMISSIONE E VALORE NOMINALE UNITARIO</td><td>Indicazione del prezzo al quale saranno offerti le obbligazioni e del valore nominale unitario.</td></tr><tr><td>PREZZO E MODALITÀ DI RIMBORSO</td><td>Indicazione del prezzo al quale saranno rimborsate le obbligazioni e delle relative modalità di rimborso (unica soluzione a scadenza ovvero ammortamento periodico).</td></tr><tr><td>DATA DI EMISSIONE</td><td>Indicazione della data prevista per l'emissione delle obbligazioni e della data di godimento.</td></tr></table>		INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE		DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA	Indicazione della denominazione dell'Emittente, forma giuridica, nonché circostanza che l'Emittente è sottoposto a vigilanza prudenziale da parte di Banca d'Italia.	SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA	Indicazione della sede legale e amministrativa.	GRUPPO BANCARIO DI APPARTENENZA	Indicazione del gruppo bancario di appartenenza e il relativo numero di iscrizione all'albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d'Italia.	DATI FINANZIARI SELEZIONATI	Indicazione del: Patrimonio di vigilanza, Core Tier One Capital Ratio, Tier One Capital Ratio, Total Capital ratio, Sofferenze lorde/impieghi, Sofferenze nette/impieghi, Partite anomale lorde /impieghi lordi, riferiti agli ultimi due bilanci ovvero all'ultima semestrale e all'ultimo bilancio.	INFORMAZIONI SULLE OBBLIGAZIONI		PREZZO DI EMISSIONE E VALORE NOMINALE UNITARIO	Indicazione del prezzo al quale saranno offerti le obbligazioni e del valore nominale unitario.	PREZZO E MODALITÀ DI RIMBORSO	Indicazione del prezzo al quale saranno rimborsate le obbligazioni e delle relative modalità di rimborso (unica soluzione a scadenza ovvero ammortamento periodico).	DATA DI EMISSIONE	Indicazione della data prevista per l'emissione delle obbligazioni e della data di godimento.	Abrogato in quanto per questo tipo di offerta di titoli diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, il Regolamento Prospetto prevede l'esenzione dall'obbligo di pubblicare il prospetto.
INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE																				
DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA	Indicazione della denominazione dell'Emittente, forma giuridica, nonché circostanza che l'Emittente è sottoposto a vigilanza prudenziale da parte di Banca d'Italia.																			
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA	Indicazione della sede legale e amministrativa.																			
GRUPPO BANCARIO DI APPARTENENZA	Indicazione del gruppo bancario di appartenenza e il relativo numero di iscrizione all'albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d'Italia.																			
DATI FINANZIARI SELEZIONATI	Indicazione del: Patrimonio di vigilanza, Core Tier One Capital Ratio, Tier One Capital Ratio, Total Capital ratio, Sofferenze lorde/impieghi, Sofferenze nette/impieghi, Partite anomale lorde /impieghi lordi, riferiti agli ultimi due bilanci ovvero all'ultima semestrale e all'ultimo bilancio.																			
INFORMAZIONI SULLE OBBLIGAZIONI																				
PREZZO DI EMISSIONE E VALORE NOMINALE UNITARIO	Indicazione del prezzo al quale saranno offerti le obbligazioni e del valore nominale unitario.																			
PREZZO E MODALITÀ DI RIMBORSO	Indicazione del prezzo al quale saranno rimborsate le obbligazioni e delle relative modalità di rimborso (unica soluzione a scadenza ovvero ammortamento periodico).																			
DATA DI EMISSIONE	Indicazione della data prevista per l'emissione delle obbligazioni e della data di godimento.																			

DATA DI SCADENZA	Indicazione della data di scadenza.	
CEDOLE LORDE	Indicazione della modalità di calcolo delle cedole, della periodicità di pagamento e delle date di pagamento. Qualora il tasso sia fisso, indicazione del tasso di interesse nominale annuo e del valore corrispondente alla periodicità della cedola. Qualora il tasso sia variabile indicazione del parametro di indicizzazione (Euribor 1, 3, 6, 12 mesi) e dello spread applicato, ovvero del meccanismo di calcolo della cedola variabile.	
RENDIMENTO EFFETTIVO SU BASE ANNUA E CONFRONTO CON QUELLO DI UN TITOLO DI STATO	Indicazione del rendimento effettivo su base annua al netto dell'effetto fiscale (in regime di capitalizzazione composta) confrontato con il rendimento effettivo su base annua al netto dell'effetto fiscale di un analogo titolo di stato italiano di pari durata	
GARANZIE	Indicazione di forme di garanzia di terzi che assistono l'emissione al di fuori del patrimonio dell'emittente	
CONDIZIONI DI LIQUIDITA'/LIQUIDABILITA'	Indicazione delle modalità di negoziazione delle obbligazioni, ovvero: — negoziazione su mercati regolamentati, MTF, o internalizzatori sistematici; — impegno al riacquisto degli strumenti da parte dell'emittente con criteri e meccanismi di pricing prefissati; — adozione da parte dell'intermediario distributore o che opera in contropartita diretta di regole interne formalizzate per la negoziazione degli strumenti	
SPESE E COMMISSIONI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE	Indicazione dell'ammontare delle spese e commissioni a carico del sottoscrittore.	
REGIME FISCALE	Indicazione del regime fiscale applicabile.	
TERMINE DI PRESCRIZIONE DEGLI INTERESSI E DEL CAPITALE	Indicazione del termine di prescrizione degli interessi e del capitale.	
LEGISLAZIONE, FORO COMPETENTE	Indicazione della legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati e del foro competente.	
INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA		
PERIODO DI OFFERTA	Periodo di efficacia dell'offerta, comprese possibili modifiche, descrizione della modalità di sottoscrizione e indicazione dei collocatori.	

AMMONTARE TOTALE , NUMERO TITOLI, TAGLIO MINIMO	Ammontare totale dell'emissione/dell'offerta; numero titoli offerti; taglio minimo	
DATA DI REGOLAMENTO	Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari.	
FATTORI DI RISCHIO	Dovranno essere adeguatamente rappresentati i fattori di rischio con particolare riguardo al rischio di credito (considerando, in ogni caso, quantomeno che l'investitore sottoscrivendo i titoli diviene finanziatore dell'emittente ed è quindi esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale a scadenza), al rischio di mercato (considerando, in ogni caso, quantomeno che in caso di vendita dei titoli prima della scadenza, l'investitore potrebbe incorrere in perdite derivanti da avverse condizioni di mercato, per esempio a causa di variazioni dello scenario sui tassi o del merito di credito attribuito all'emittente, e che, per le obbligazioni a tasso fisso/ zero coupon, l'impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle obbligazioni è tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua del titolo) e al rischio di liquidità/liquidabilità [da specificare anche alla luce del box "CONDIZIONI DI LIQUIDITÀ/LIQUIDABILITÀ"]	
DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	Inserire elenco della documentazione a disposizione del pubblico, e relative modalità di accesso (almeno sito internet anche di terzi) quali ad esempio, bilanci, policy di negoziazione, regolamento del prestito.	
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ		
PERSONE RESPONSABILI	Sottoscrizione del responsabile delle informazioni fornite nel presente prospetto.	



APPENDICE 1

***Regolamento delegato (UE) della Commissione del 14.3.2019 C (2019) 2020
final****Articolo 42***Presentazione della domanda di approvazione della bozza di prospetto o deposito del
documento di registrazione universale o delle relative modifiche**

[...]

2. Sono inoltre presentate all'autorità competente attraverso mezzi elettronici, in un formato elettronico che permetta la ricerca al suo interno, le seguenti informazioni:

(a) la tabella di corrispondenza, se richiesta dall'autorità competente a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del presente regolamento, o se presentata di propria iniziativa;

(b) se non è richiesta la tabella di corrispondenza, un documento che identifichi gli elementi indicati negli allegati del presente regolamento che, in ragione della natura o del tipo di emittente, di titoli, di offerta o di ammissione alla negoziazione, non sono stati inclusi nella bozza di prospetto;

(c) le informazioni incluse nel prospetto mediante riferimento a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2017/1129, a meno che tali informazioni siano già state approvate o depositate presso la medesima autorità competente in un formato elettronico che permetta la ricerca al suo interno;

(d) eventuali richieste motivate all'autorità competente di autorizzare l'omissione di informazioni dal prospetto a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1129;

(e) eventuali richieste all'autorità competente di effettuare notifiche a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129;

(f) eventuali richieste all'autorità competente di effettuare notifiche a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1129;

(g) l'appendice di cui all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1129, salvo se non è richiesta alcuna nota di sintesi a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento;

(h) la conferma che, per quanto a conoscenza dell'emittente, tutte le informazioni previste dalla regolamentazione di cui era richiesta la comunicazione conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹, se del caso, e a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹², sono state depositate e pubblicate conformemente a tali atti negli ultimi 18 mesi o nel periodo intercorso dall'inizio dell'obbligo di comunicare le informazioni previste dalla regolamentazione, se più breve, se l'emittente presenta per l'approvazione una bozza di documento di registrazione universale o deposita un documento di registrazione universale senza previa approvazione per ottenere lo status di emittente frequente;

(i) se il documento di registrazione universale è depositato senza previa approvazione, la spiegazione circa il modo in cui la richiesta di modifica o di informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1129 è stata presa in considerazione nel documento di registrazione universale;

(j) ogni altra informazione richiesta dall'autorità competente ai fini del controllo e dell'approvazione del prospetto o del controllo, del riesame e dell'approvazione del documento di registrazione universale.

[...]



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE, DELLE CONSEGUENZE SULLA REGOLAMENTAZIONE, SULL'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI E SUGLI INTERESSI DEGLI INVESTITORI E DEI RISPARMIATORI

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

30 luglio 2019

1. MOTIVAZIONI E OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO

Il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento UE e del Consiglio relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato è entrato in vigore il 20 luglio 2017 e sostituisce la precedente Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetto").

Il Regolamento è applicabile nella sua interezza a partire dal 21 luglio 2019¹, mentre alcune specifiche disposizioni sono già divenute applicabili e sono state recepite nell'ordinamento nazionale. In particolare, si tratta delle disposizioni relative all'innalzamento della soglia di esenzione (dal 10% al 20%) per l'emissione di titoli fungibili con titoli già ammessi a negoziazione nello stesso mercato regolamentato, dell'esenzione per la quotazione di titoli disposta da un'autorità di risoluzione² e della disposizione che consente agli stati membri di individuare la soglia, non superiore a € 8 milioni, al di sotto della quale non è richiesta la pubblicazione di un prospetto³.

Il Regolamento Prospetto prevede una serie di disposizioni attuative contenute in due Regolamenti delegati adottati dalla Commissione europea il 14 marzo u.s. e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 21 giugno 2019. Il primo Regolamento⁴ reca disposizioni sulle informazioni finanziarie chiave nella nota di sintesi del prospetto, la pubblicazione e la classificazione dei prospetti, la pubblicità relativa ai titoli, i supplementi al prospetto e il portale di notifica; il

¹ Ai sensi dell'art.46, par.3, del Regolamento Prospetto: "3.I prospetti approvati conformemente alla legislazione nazionale di recepimento della direttiva 2003/71/CE prima del 21 luglio 2019 continuano ad essere regolati da detta legislazione fino al termine del loro periodo di validità, o fino a che siano trascorsi dodici mesi a decorrere dal 21 luglio 2019, se questa seconda scadenza è precedente.

² Cfr. delibera Consob n. 20250 del 28 dicembre 2017.

³ Cfr. Delibera Consob n. 20686 del 9 novembre 2018, di modifica del Regolamento Emittenti, che ha elevato la soglia di esenzione da € 5 milioni a € 8 milioni.

⁴ Regolamento delegato (UE) 2019/979 della Commissione del 14 marzo 2019.



secondo⁵, sul formato e contenuto, controllo e procedure di approvazione del prospetto. Non è stato invece ancora adottato dalla Commissione UE l'atto delegato relativo al contenuto del documento di esenzione in caso di offerte pubbliche di scambio o fusioni⁶. Peraltro, non è stato ancora emanato il c.d. regolamento *SME Listing*⁷, sui mercati di crescita per le PMI, su cui è stato raggiunto un accordo politico fra le Istituzioni UE.

Il Regolamento Prospetto è una fonte normativa che spiega direttamente i propri effetti nell'ordinamento nazionale determinando l'immediata inapplicabilità delle norme domestiche di rango primario e secondario che insistono sulla materia regolata a livello europeo.

A tal fine il Disegno di legge n. 944, di delegazione europea 2018 ("LDE 2018"), approvato dalla Camera dei Deputati il 13 novembre 2018 e attualmente all'esame del Senato, reca all'art. 8, comma 3, i principi e i criteri specifici per la delega al governo finalizzata ad introdurre tutte le modifiche al TUF necessarie per l'attuazione del Regolamento Prospetto⁸. L'applicazione diretta del nuovo *corpus* normativo nell'ordinamento nazionale ha comportato la necessità di ricostruire il quadro normativo effettivamente applicabile, tenuto conto della natura sovraordinata delle disposizioni di matrice europea, nonché del criterio di specialità in relazione alle materie trattate.

Il processo di attuazione del Regolamento Prospetto consiste, infatti, in una revisione delle disposizioni contenute nei regolamenti emanati dalla Consob che preveda essenzialmente l'abrogazione delle disposizioni incompatibili e l'introduzione di norme volte a colmare eventuali ambiti discrezionali rimessi ai singoli ordinamenti nazionali.

Nelle more della promulgazione della LDE, in data 20 giugno 2019 è stato pubblicato il documento di consultazione contenente le modifiche regolamentari da apportare al Regolamento Emittenti per l'adeguamento alle disposizioni del Regolamento Prospetto, sulla base delle deleghe regolamentari attualmente attribuite alla Consob a legislazione vigente, in modo da consentire agli *stakeholders* di poter disporre quanto prima di un quadro normativo armonizzato almeno a livello di disposizioni secondarie.

⁵ Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019.

⁶ In merito a tale atteso atto delegato, l'ESMA, su richiesta della Commissione europea, ha predisposto un parere tecnico, pubblicato il 29 marzo u.s., riguardante il contenuto minimo delle informazioni descrittive dell'operazione e dell'impatto sull'emittente da riportarsi nei documenti di esenzione sopra citati.

⁷ Proposta di Regolamento che modifica i Regolamenti (UE) n. 596/2014 (MAR) e 2017/1129 (Prospetto), relativo alla promozione dei mercati di crescita per le PMI.

⁸ Tali criteri prevedono, tra l'altro:

- la designazione della Consob quale autorità competente ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, e l'attribuzione alla stessa del potere di imporre le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative per le violazioni elencate all'art. 38 del Regolamento;
- il potere alla Consob di esercitare la facoltà prevista dall'art. 7, paragrafo 7, secondo comma, del Regolamento che consentirebbe di prevedere, quando l'Italia è Stato membro d'origine e trovi applicazione anche il Regolamento (UE) n. 2014/1286 relativo ai PRIIPs, la sostituzione obbligatoria della sezione della nota di sintesi del prospetto relativa ai titoli con una parte del *key information document* (KID);
- l'adeguamento della disciplina nazionale in materia di *whistleblowing* in conformità a quanto previsto dall'art. 41 del Regolamento.



2. ESITI DELLA CONSULTAZIONE E ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

2.1 Stakeholder mapping

La consultazione si è conclusa il 10 luglio 2019. In risposta al documento di consultazione sono pervenuti n. 8 contributi.

Soggetto	Categoria	Settore
Assosim	Associazione	Intermediari finanziari
ABI	Associazione	Banche
Latham&Watkins – Linklaters – White&Case	Studi legali	Consulenza
Assonime	Associazione	Società emittenti
RCCD	Studio legale	Consulenza
DLA Piper	Studio legale	Consulenza
Borsa Italiana	Gestore di mercato	Finanza
Clifford Chance	Studio legale	Consulenza

Inoltre, in data 11 luglio 2019 è stato approvato il parere dello *Stakeholders Group* della Consob (Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori - COMI).

I citati contributi sono pubblicati sul sito internet della Consob.

2.2 Esiti della consultazione

Di seguito si rappresentano in forma sintetica gli esiti della consultazione svolta e, laddove siano pervenute osservazioni, le analisi che hanno portato a confermare o a modificare le disposizioni del Regolamento Emittenti sottoposte alla consultazione del mercato. Per i temi non oggetto di specifica trattazione nella presente relazione, con particolare riguardo alle analisi preliminari di impatto poste alla base delle scelte di regolazione, si rinvia al documento di consultazione pubblicato il 20 giugno 2019 e disponibile sul sito internet della Consob.

Nell'articolato allegato alla presente relazione illustrativa è riportato il confronto tra il testo del Regolamento Emittenti definitivamente adottato e quello posto in consultazione.



2.2 Osservazioni di carattere generale

In via generale, il COMI e gli altri rispondenti hanno evidenziato un apprezzamento delle modalità seguite per l'adeguamento alla normativa europea e la conseguente opera di coordinamento effettuata tra le norme del Regolamento Prospetto e le esistenti disposizioni secondarie in materia offerta al pubblico di titoli e ammissione alle negoziazioni.

Dalle risposte alla consultazione, peraltro, è emerso un forte invito a semplificare per quanto possibile, l'*iter* di presentazione, controllo, approvazione e pubblicazione dei prospetti, nonché ad uniformare le prassi applicative al fine di appianare le divergenze che emergono dal diverso approccio regolamentare adottato nei diversi Stati membri. Al contempo, i rispondenti alla consultazione hanno sollevato il problema relativo alla presenza, a livello nazionale, di regole, procedure e prassi che conducono alla redazione di prospetti di eccessiva lunghezza e complessità, spesso contenenti numerose informazioni non "*material*", con conseguente aggravio di tempi e costi, cui non necessariamente corrisponde un più incisivo livello di tutela dei consumatori. In relazione a tale ultimo aspetto, è stato, inoltre, evidenziato come la lunghezza dei prospetti non risulti proporzionata alle dimensioni dell'emittente (misurate in termini di capitalizzazione).

Tra i partecipanti alla consultazione, è dunque diffuso l'auspicio a evitare fenomeni di *gold-plating* e ad un utilizzo, in un più ampio numero di casi, di prospetti abbreviati e semplificati che si concentrino sulle informazioni di maggiore rilevanza per gli investitori (sul modello delle "*offering circulars*"), sfruttando i margini di flessibilità consentiti dalla disciplina europea.

Coerentemente con questa prospettiva, il COMI in particolare ha auspicato che la Consob sviluppi e adotti prassi volte a imporre la redazione dei prospetti secondo un linguaggio "piano" d'immediata comprensione anche per gli investitori meno sofisticati e un approccio che limiti le duplicazioni di informazioni e miri a evitare il sovrapporsi di funzioni di controllo.

Valutazioni

La nuova normativa europea sul prospetto informativo, in quanto contenuta in un regolamento direttamente applicabile negli Stati membri, si prefigge lo scopo, evidenziato nelle risposte alla consultazione, di armonizzare la normativa in materia, prevedendo oneri proporzionati alla tipologia di operazione e alle caratteristiche dell'impresa emittente, uniformando le prassi di vigilanza delle Autorità cui compete l'approvazione del prospetto. Sotto quest'ultimo aspetto è di fondamentale importanza il ruolo che verrà assunto dall'ESMA e dalla Commissione europea, al fine di garantire un'interpretazione ed una applicazione uniforme della disciplina. Va, peraltro, evidenziato che la problematica della crescita della dimensione dei prospetti è innanzitutto un fenomeno europeo e non solo italiano, come evidenziato dalla stessa ESMA, ad esempio nel suo documento relativo agli Orientamenti in materia di fattori di rischio ai sensi del regolamento sul prospetto dove si evidenzia come "*La «crescita inflazionaria delle dimensioni» dei prospetti, un fenomeno che può essere direttamente attribuibile anche all'inclusione di grandi quantità di informazioni relative a ciascun fattore di rischio inserito in un prospetto, può pregiudicare la comprensibilità di un prospetto*".

Le modifiche al regolamento emittenti, oggetto di illustrazione nella presente relazione, tengono conto dell'esigenza di armonizzazione e saranno seguite da una revisione, già in atto, degli



orientamenti e degli altri atti di *soft law* emanati dalla Consob in materia di prospetto per l'offerta pubblica o per l'ammissione a quotazione di titoli⁹.

2.3.1 Riorganizzazione della Parte II (Appello al pubblico risparmio) e della Parte III (Emittenti) del Regolamento Emittenti

Con le modifiche regolamentari oggetto di illustrazione si è proceduto innanzitutto all'abrogazione delle norme che insistono su materie ormai disciplinate dal Regolamento Prospetto. Tra queste si segnalano in particolare quelle relative alla pubblicazione del prospetto, alla sua validità e alle esenzioni dall'obbligo di pubblicare un prospetto relativo all'offerta al pubblico o all'ammissione alle negoziazioni di titoli.

In secondo luogo, è stata prevista una disciplina distinta per i titoli, attraverso un rinvio al Regolamento Prospetto (sia con riferimento all'offerta al pubblico, sia con riferimento all'ammissione alle negoziazioni di titoli), e per i prodotti finanziari diversi dai titoli, per i quali è stata mantenuta la disciplina nazionale se pur con l'opportuno coordinamento con quella europea.

Inoltre, sia con riferimento all'offerta al pubblico sia con riferimento all'ammissione alle negoziazioni, si è ritenuto di trasporre la disciplina riguardante le azioni o quote di OICR chiusi, rispettivamente, nella Part II, Titolo I, Capo II, relativo a tutte le offerte al pubblico di titoli e nella Parte III, Titolo I, Capo II, relativo all'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari, in quanto tali strumenti finanziari sono ormai ricompresi nella definizione di titoli.

2.3.2 Facoltà di sostituzione delle informazioni sui titoli riportate nella Nota di Sintesi con le informazioni del KID.

Nel testo del Regolamento Emittenti posto in consultazione non è stata esercitata la facoltà prevista in via generale dal Regolamento Prospetto di esigere dagli emittenti/offerenti la sostituzione di una sezione della nota di sintesi del prospetto contenente le informazioni fondamentali sui titoli con una parte del KID previsto dal Regolamento (UE) n. 2014/1286 relativo ai PRIIPs, ferma restando la possibilità degli emittenti di avvalersi di tale facoltà.

Osservazioni

Le osservazioni pervenute in esito alla consultazione, oltre a condividere la scelta operata dalla Consob, hanno condiviso gli elementi già illustrati nel documento di consultazione, che depongono a sfavore dell'obbligo di sostituzione tra i quali, la disomogeneità tra le informazioni contenute nel KID e nella nota di sintesi nonché i diversi criteri di aggiornamento delle informazioni che governano i due documenti. Per ultimo, è stato rappresentato che, anche in caso di esercizio dell'opzione di sostituzione, il KID verrebbe comunque consegnato all'investitore e pertanto, la sua incorporazione nel prospetto non fornirebbe alcun vantaggio, a fronte, invece, di possibili disomogeneità delle informazioni rese agli investitori.

⁹ In merito, si rappresenta che in data 19 luglio u.s. è stata avviata la consultazione sulla Comunicazione relativa ai Criteri per il controllo del prospetto da parte della Consob nell'ambito della disciplina del Regolamento UE n. 1129/2017 e del Regolamento delegato UE n. 980/2019.



Valutazioni

Alla luce di quanto sopra rappresentato si ritiene di confermare la scelta adottata in sede di consultazione di non esercitare l'opzione in parola.

2.3.3 Comunicazione alla Consob (articoli 4, 52 e 63 del Regolamento Emittenti)

Il contenuto della domanda di approvazione è disciplinato dall'art. 42 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 (di seguito "il 1° regolamento delegato") il quale, oltre a elencare una serie di contenuti che devono essere riportati nella domanda di approvazione del prospetto, prevede al comma 2, lettera (j), che la stessa includa: *"ogni altra informazione richiesta dall'autorità competente ai fini del controllo e dell'approvazione del prospetto o del controllo, del riesame e dell'approvazione del documento di registrazione universale"*. Pertanto, è stata mantenuta la previsione di un Allegato al Regolamento Emittenti riguardante il contenuto e il formato della domanda di approvazione che integra quanto disposto dall'art. 42 del Regolamento Delegato, apportando, al contempo, alcune modifiche agli articoli 4 e 52 del Regolamento Emittenti volte a semplificare il contenuto di tale comunicazione¹⁰. In particolare, è stato previsto che la domanda di approvazione non debba più recare la sintetica descrizione dell'offerta, atteso che la tipologia della futura operazione è descritta nel prospetto, quanto meno nei paragrafi 5.3 e 5.4 del Documento di Registrazione. Tali semplificazioni sono state replicate all'art. 63 recante disposizioni relative all'ammissione alle negoziazioni precedute da un'offerta al pubblico.

Inoltre, è stato previsto all'art. 4, comma 1, che *"la domanda di approvazione è redatta in conformità al modello in Allegato 1A, ovvero con modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni"*. Ciò consentirà di prevedere, a beneficio degli emittenti/offerti, una modalità di avvio del procedimento integralmente informatizzata e basata su una procedura guidata di compilazione della domanda.

Infine, sono stati integralmente rivisti gli allegati al Regolamento Emittenti (1A e 1I) che contengono gli schemi di domanda di approvazione indicando anche la possibilità di avvalersi degli schemi semplificati o della disciplina dell'approccio proporzionato in caso di prospetto avente contenuto sostanzialmente analogo ad un precedente prospetto approvato dalla Consob (cfr. art. 41 Regolamento Delegato (UE) 2019/980).

Osservazioni

Con riferimento alle modalità di invio della domanda di approvazione, alcuni rispondenti hanno chiesto di prevedere esclusivamente l'invio della domanda con modalità informatiche, coerentemente a quanto disposto dall'art. 42 del 1° regolamento delegato.

In secondo luogo, molti rispondenti hanno manifestato l'auspicio che le modalità tecniche attraverso cui verrà realizzata la piattaforma informatizzata per l'avvio del procedimento siano di facile e immediato utilizzo, assicurando comunque che il metodo informatico prescelto consenta la ricezione e/o il caricamento di documenti di elevate dimensioni tenendo conto degli elementi grafici spesso presenti nei prospetti e nei documenti oggetto di deposito.

¹⁰ In chiave comparatistica, si riporta che sia in Francia che nel Regno Unito sono previste apposite istruzioni e la relativa modulistica per la trasmissione all'Autorità della domanda di approvazione di un prospetto.